



COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

BANDO PER L'EROGAZIONE DEL BONUS Sociale Idrico Integrativo per l'anno 2020 nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA

Art. 1 – Oggetto

1. Con Deliberazione n. 35 del 12 novembre 2020 il Comitato Istituzionale d'Ambito dell'EGAS ((Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna) ha approvato il “Regolamento per l'attribuzione del BONUS Idrico Integrativo per l'anno 2020 nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA allegato al presente avviso unitamente al “modulo domanda”.

2. Il BONUS Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS Sociale Idrico (da ora BONUS Nazionale) istituito con il TIBSI, e costituisce un rimborso tariffario in favore delle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socio-economiche disagiate, secondo i criteri indicati nel presente Regolamento.

3. Il riconoscimento del BONUS INTEGRATIVO avviene ad esito della procedura alla quale partecipano l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale gestito da Abbanoa SpA e il Gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa SpA.

4. Il Comune è soggetto competente ad individuare gli aventi diritto al BONUS INTEGRATIVO e deputato allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Il Gestore Unico del SII della Sardegna, Abbanoa S.p.A. è il soggetto designato a erogare agli utenti diretti ed indiretti beneficiari il BONUS INTEGRATIVO, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente bando pubblico.

Art. 2 – Termini di presentazione della domanda.

1. Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 3 devono presentare istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il Comune di Ossi entro e non oltre il giorno 30 dicembre 2020, conformemente a una delle seguenti modalità:

- a) a mano presso l'ufficio protocollo;
- b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneossi.it;
- c) tramite raccomandata A/R;
- d) mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.

2. In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto c), la raccomandata A/R dovrà pervenire all'indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo, pertanto, ai fini dell'ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.

3. All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Avviso (All. 1), dovranno essere allegati:

- a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 - b) una bolletta a cui si riferisce l'utenza;
 - c) copia dell'attestazione dell'ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
- La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.

Coloro i quali hanno presentato domanda relativa al bando per l'attribuzione del BONUS Idrico Emergenziale per gli utenti del SII, pubblicato in data 13/07/2020, possono presentare nuova istanza a seguito della pubblicazione del presente avviso.

4. Il Comune prende in carico la domanda verificando i requisiti di ammissione al BONUS Integrativo, ovvero:

- a. il rispetto della soglia ISEE prevista,
- b. la corrispondenza della residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o sia ad esso riconducibile,
- c. la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente),
- d. l'appartenenza del soggetto al nucleo familiare ISEE dell'intestatario della fornitura (in caso di utenza diretta) o comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di utenza indiretta).

5. Il Comune comunica al richiedente l'eventuale diniego per consentire al richiedente di integrare la documentazione eventualmente lacunosa o mancante.

6. A conclusione dell'istruttoria e comunque entro il 1 febbraio 2021 il Comune approva l'elenco dei beneficiari residenti nel proprio territorio, che avrà cura di trasmettere all'EGAS.

Qualora l'importo del Fondo integrativo assegnato al Comune non consenta il finanziamento di tutte le domande pervenute, il Comune medesimo provvede a redigere due elenchi: l'elenco dei beneficiari e l'elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse.

7. L'EGAS, con determinazione dirigenziale, prende atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune e comunica al Gestore gli utenti beneficiari della misura, il quale, a seguito delle verifiche di propria competenza sulla congruità dei dati acquisiti con quelli risultati dal proprio sistema gestionale, applicherà l'agevolazione sui consumi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza.

8. Nel caso in cui, durante la fase di verifica di cui sopra a carico del Gestore, emergessero difformità, la domanda presentata dall'utente risulterà irricevibile e segnalata all'EGAS e al Comune di residenza, con indicata la relativa motivazione.

Art. 3 – Requisiti di ammissione al BONUS Integrativo.

1. Sono ammessi al BONUS Integrativo:

- a. gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti:
 - i. la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - ii. la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.
- b. gli utenti indiretti, a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.

2. Per essere ammessi all'agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica definita "utenza debole". Il requisito essenziale per rientrarvi è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indicatore ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro;

3. Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

Art. 4 – Determinazione del BONUS Integrativo.

1. L'importo del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a:
 - a. 25,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della soglia di 9.000,00 euro;
 - b. 20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 9.000,00 euro fino alla soglia di 20.000,00 euro.

Art. 5 – Erogazione del BONUS Integrativo.

1. Il Gestore eroga, all'utente finale, il BONUS Integrativo:
 - a. agli utenti diretti, nella prima bolletta utile;
 - b. agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione.
2. L'importo del BONUS Integrativo per l'utente diretto deve essere opportunamente segnalato ed individuabile nella bolletta ed abbate il valore dell'importo complessivo risultante, mentre per l'utente indiretto sarà evidenziato in apposita comunicazione. In particolare, per l'utenza diretta l'erogazione avverrà evidenziando in bolletta:
 - a. gli importi derivanti dall'applicazione della tariffa Domestico Residente,
 - b. l'importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del presente Regolamento per la competenza della bolletta,
 - c. l'importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti.

Art. 6 – Casi particolari.

1. Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS Integrativo si applicherà, in ogni caso, secondo i seguenti criteri:
 - a. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nella misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata attiva nella fattura di chiusura della fornitura.
 - b. Nel caso di voltura o subentro:
 - i. se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo;
 - ii. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo per intero.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali.

Il Comune di Ossi, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti ai fini della richiesta del Bonus Idrico Emergenziale, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività connesse all'istanza, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di c.d. "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi indicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza. Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti. I dati raccolti saranno comunicati ad EGAS e Abbanoa S.p.A. ai fini della corresponsione del Bonus Idrico Emergenziale. Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta

di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nell’Avv.to Alessandra Sebastiana Etzo, con studio in Oristano alla via San Simmaco n. 85, che è possibile contattare mediante invio di comunicazione postale all’indirizzo dello studio ovvero al seguente recapito: dpo@unioneoros.it.

Art. 8 – Pubblicità.

1. Il Gestore darà opportuna informazione circa l’attivazione e modalità di richiesta del BONUS Integrativo di cui al presente Avviso attraverso la prima bolletta e il proprio sito internet.

Ossi, 19 novembre 2020

IL SINDACO

Dott. Pasquale Lubinu